



# **REGIONE CALABRIA**

## **REGOLAMENTO REGIONALE**

Compartecipazione alla Spesa Sanitaria – Ticket-



Approvato dalla Giunta regionale  
Con deliberazioni n. 247 del 05.05.2009 e n. 295 del 25.05.2009

Si assegna il numero 11 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2009

Publicato nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Calabria n. 2 del 10/08/2009  
S.S.




DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Antonio Cantafora

LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
emana

Il seguente regolamento:





**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E**  
**POLITICHE SANITARIE**

**COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**  
**SANITARIA - TICKET**  
**(Regolamento adottato con DPGR del 5**  
**maggio 2009, n. 247)**



**Articolo 1**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) da parte dei cittadini ovunque residenti che usufruiscono di prestazioni nelle strutture pubbliche e private presenti nel territorio regionale.

**Articolo 2**  
**(Prestazioni soggette a partecipazione)**

1. La partecipazione alla spesa sanitaria è dovuta per le prestazioni previste dal DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni di seguito indicate:
  - a. prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata;
  - b. prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica di laboratorio e strumentale, ivi comprese quelle erogate in pronto soccorso per codice bianco o verde e le prestazioni di assistenza termale.

**Articolo 3**  
**(Misura della partecipazione)**

2. La partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 2 è determinata nelle seguenti misure:
  - a) per ciascuna ricetta o impegnativa del medico curante è previsto il pagamento di una quota fissa pari ad € 1,00;
  - b) per ciascun accesso in pronto soccorso classificato come codice bianco o verde è previsto il pagamento di una quota fissa pari ad € 25,00; nel caso di erogazione contemporanea di prestazioni specialistiche, diagnostiche o terapeutiche, è dovuta la sola quota di partecipazione prevista alla successiva lettera d).
  - c) per le prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata è previsto il pagamento di una quota fissa aggiuntiva pari ad € 2,00 per ciascun pezzo prescritto, per un limite massimo per ricetta pari ad € 5,00 (compresa la quota fissa). Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di 2 pezzi prescritti, fatte salve le specialità iniettabili monodose ed i farmaci previsti per la terapia del dolore, per i quali valgono i limiti di prescrivibilità in atto vigenti.
  - d) per le prestazioni di assistenza specialistica erogate ambulatorialmente e in pronto soccorso (limitatamente ai codici bianco o verde), sia diagnostiche, di laboratorio e strumentali, che terapeutiche e per le prestazioni ambulatoriali riabilitative, è previsto il pagamento di una quota fissa aggiuntiva pari al valore tariffario delle singole prestazioni secondo il nomenclatore tariffario nazionale per tempo vigente, fino al limite massimo per ciascuna ricetta di € 45,00.



Ogni ricetta può contenere un massimo di prestazioni così per come definito dalle vigenti disposizioni.

- e) È confermata la quota di partecipazione sulle prestazioni di assistenza termale con una quota fissa per ricetta di € 3,10 ed una quota aggiuntiva fino ad un massimo di € 50,00 per ciclo. Rimane invariato il regime di erogazione vigente.

#### **Articolo 4 (Esenzioni)**

1. Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria prevista dai precedenti articoli i cittadini residenti per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
  - a. soggetti in atto esenti in quanto affetti da malattie croniche, invalidanti o rare ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali;
  - b. soggetti che eseguono prestazioni previste dalle attività di screening di cui piano nazionale di prevenzione, limitatamente a quanto individuato nei provvedimenti attuativi regionali del piano stesso;
  - c. soggetti in atto esenti in quanto appartenenti alle categorie protette individuate da norme nazionali (invalidi civili al 100%, per lavoro e di guerra; ciechi e sordomuti; soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
  - d. i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a € 10.000,00 attestato tramite l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

#### **Articolo 5 (Certificazione ed attestazione del diritto all'esenzione)**

1. La certificazione per i cittadini residenti della sussistenza del diritto all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria prevista dai precedenti articoli è effettuata dalle Aziende Sanitarie Provinciali in cui il cittadino risiede nelle forme e modi in atto vigenti.
2. L'attestazione sulla ricetta della sussistenza del diritto all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria è effettuata dal medico prescrittore nei modi e forme in atto vigenti, ivi compresa l'indicazione della codifica di esenzione.
3. Le disposizioni di certificazione ed attestazione vigenti saranno rese coerenti con la nuova regolamentazione, attuativa dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, in corso di emanazione, con atto del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie. Tale atto



dovrà disciplinare altresì i controlli in merito alle modalità di certificazione ed attestazione dell'esenzione.

#### **Articolo 6**

##### **(Modalità di riscossione e controllo)**

1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono responsabili della riscossione delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli erogatori presenti nel territorio e negli stabilimenti ospedalieri afferenti alle singole Aziende.
2. Le Aziende effettuano i controlli sull'effettiva riscossione all'atto della verifica delle prestazioni rese da parte degli erogatori privati accreditati e dalle farmacie convenzionate.
3. Analogamente le Aziende procedono ad effettuare controlli sull'effettiva riscossione della quota di partecipazione presso le strutture a gestione diretta anche mediante modalità di controllo che assicurino che le prestazioni non in regola con il pagamento delle quote di partecipazione alla spesa non possano essere erogate.

#### **Articolo 7**

##### **(Norme finali)**

1. La quota di partecipazione alla spesa sanitaria corrisposta dai cittadini è parte integrante della remunerazione dovuta dal Servizio Sanitario Regionale agli erogatori pubblici o privati accreditati ed è compresa entro il tetto di spesa individuato dalla regione.
2. In caso di modifica o aggiornamento del DPCM 29 novembre 2001 valgono comunque le disposizioni di cui al presente regolamento per quanto applicabili; per le eventuali prestazioni innovative la Giunta Regionale provvederà a determinare l'entità della partecipazione per analogia.
3. La mera modifica dei codici di esenzione da indicare nella ricetta, resasi eventualmente necessaria per ogni evoluzione del quadro normativo e regolamentare in merito alla partecipazione alla spesa, è disposta con atto del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie.
4. Sono fatte salve le procedure di adeguamento al Sistema Tessera Sanitaria attuativo dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, ove necessario, saranno armonizzate con il presente regolamento a cura del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie.

#### **Articolo 8**

##### **(Entrata in vigore)**

In esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BUR della delibera di giunta che lo ha adottato, salvi eventuali correttivi che dovessero essere assunti a seguito del parere del Consiglio Regionale.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

4 AGO. 2009

LOIERO



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

5 MAG. 2009

Estratto del processo verbale della seduta del \_\_\_\_\_

N. 247

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento sulla "Compartecipazione alla spesa sanitaria - ticket". Richiesta parere alla commissione consiliare competente.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Agazio LOIERO Presidente	X	
2 Domenico CERSOSIMO Vice Presidente	X	
e gli Assessori	=====	=====
3 Carmela FRASCA'	X	
4 Silvestro GRECO		X
5 Damiano GUAGLIARDI	X	
6 Luigi INCARNATO	X	
7 Mario MAIOLO		X
8 Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
9 Mario PIRILLO	X	
10 Francesco SULLA	X	
11 Michelangelo TRIPODI		X

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

STANZIAMENTO \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
 VARIAZIONI + O - \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
 TOTALE \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
 IMPEGNI ASSUNTI \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
 DISPONIBILITÀ \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
 IMPORTO PRESENTE IMPEGNO \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
 IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
 Dr.ssa Angela Nicolace

Inviata al Dipartimento  
 Sanità +  
 Bilancio  
 il  
 8 MAG. 2009

Inviata al  
 Consiglio Regionale  
 8 MAG. 2009  
 Il \_\_\_\_\_

Inviata alla  
 Corte dei Conti  
 Il \_\_\_\_\_

L' ASSESSORE  
 Avv. Demetrio Naccari Carlizzi

Il Dirigente Generale  
 Dott. Andrea Guarzoni

Il Dirigente del Settore  
 Dott. Giacomo Brancati

IL DIRIGENTE DEL SETTO  
 Dott. Filippo De Cel

## LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che l'art. 4, comma 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405 prevede che "gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-Regioni di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge, sono coperti dalle Regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:

- misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;
- variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente;
- altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci."

**CHE** l'art. 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, prevede, tra l'altro, che, al fine di ricondurre la spesa farmaceutica nei limiti tetto massimo di spesa ammissibile, con delibera di Giunta regionale, vengono adottati i provvedimenti di compartecipazione all'acquisto dei farmaci prevedendo l'esclusione delle categorie protette e di quelle a basso reddito da individuarsi con lo stesso provvedimento di Giunta regionale;

**CHE** il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 stabilisce che l'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, si interpreta nel senso che, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica la Giunta regionale può, in ogni tempo e secondo le valutazioni del caso, adottare uno o più provvedimenti tra quelli ivi previsti, ovvero revocare o modificare i provvedimenti già assunti;

**CHE** l'art 24 della legge regionale 11 gennaio 2006, n.1 prevede che le previsioni dell'Intesa raggiunta il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome trovano applicazione nell'ordinamento della Regione Calabria anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali vigenti ed agli atti di programmazione sanitaria e che la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare la ricognizione delle disposizioni regionali e degli atti di programmazione che cessano di avere efficacia in conseguenza dell'applicazione dell'Intesa stessa;

**CHE** l'art. 2, comma 6, lettera b) della legge regionale del 30 aprile 2009 n. 11, prevede, tra l'altro, che l'accordo per il rientro dai disavanzi destina alle aziende risorse provenienti, alternativamente o cumulativamente, anche dall'applicazione del ticket sulla distribuzione dei farmaci e/o sull'erogazione di prestazioni di accertamenti specialistici, diagnostici di laboratorio e strumentali;

**CHE** la norma citata al capoverso precedente, ai fini dell'applicazione del ticket dispone che la Giunta, con proprio regolamento, approvato previo parere della competente commissione consiliare permanente da esprimersi entro dieci giorni, è autorizzata ad introdurre o rimodulare - in modo da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal

predetto incremento nella misura massima, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito dalla legge 17 maggio 2007 n. 64;

**CHE** lo stesso art. 2, comma 6, lettera b) della legge regionale 11/2009 dispone altresì che detta applicazione deve prevedere l'esenzione per i redditi più bassi più vicini alla soglia di povertà e per le patologie più gravi;

**RITENUTA** pertanto necessaria l'approvazione del regolamento sulla "Compartecipazione alla spesa sanitaria - ticket", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante sostanziale;

**VISTA** l'intesa del 23 marzo 2005 tra Stato, Regioni e Province autonome;

**VISTO** il Patto per la salute sottoscritto tra Stato e Regioni;

**VISTO** lo Statuto della regione;

**SU** conforme proposta del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore al Bilancio e patrimonio, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e del parere di legittimità e di regolarità tecnica espressa dal dirigente del settore competente, a voti unanimi,

### **DELIBERA**


per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. di approvare il regolamento sulla "Compartecipazione alla spesa sanitaria - ticket", qui allegato quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai fini dell'espressione del parere della competente commissione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Regione Calabria.

**IL SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**



Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

Il Segretario: f.to

Copia conforme per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

COPIA ~~ORIGINALE~~



# REGIONE CALABRIA

## GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del

25 MAR 2009

**OGGETTO: Regolamento sul ticket. Determinazioni finali.**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1. Agazio LOIERO Presidente	X	
2. Domenico CERSOSIMO Vice Presidente	X	
3. Carmela FRASCA'		X
3. Silvestro GRECO	X	
4. Damiano GUAGLIARDI	X	
6. Luigi INCARNATO	X	
7. Mario MAIOLO	X	
8. Demetrio NACCARI CARLIZZI		X
9. Mario PIRILLO		X
10. Francesco SULLA	X	
11. Michelangelo TRIPODI		X

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

STANZIAMENTO  
VARIAZIONI + O -

TOTALE

IMPEGNI ASSUNTI  
 DISPONIBILITÀ  
 IMPORTO PRESENTE IMPEGNO  
 IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Euro \_\_\_\_\_  
 Euro \_\_\_\_\_  
 Euro \_\_\_\_\_  
 Euro \_\_\_\_\_  
 Euro \_\_\_\_\_  
 Euro \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
Dr.ssa Angela Nicolace

N. 295 del registro  
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento  
*Bilancio +*  
*Semio*  
 4 MAR 2009  
 Inviata al  
 Consiglio Regionale  
 Il \_\_\_\_\_

Inviata alla  
 Corte dei Conti  
 Il \_\_\_\_\_

l'Assessore

IL DIRIGENTE GENERALE  
 Dott. Andrea Guerzoni  
 Il Dirigente Generale  
 Dott. Andrea Guerzoni

Il Dirigente di Settore

DOTT. GIACOMINO BRANCA

Il Dirigente generale  
 Dott. Luigi Bionta

Il Dirigente del Settore  
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Dott. Filippo De Cello

## LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che con propria deliberazione del 5 maggio 2009, n. 247, recante – “Approvazione del regolamento sulla “Compartecipazione alla spesa sanitaria - ticket”. Richiesta parere alla commissione consiliare competente” - è stato definito il regime di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini residenti nel territorio regionale;

**che** il provvedimento di cui sopra è stato inviato al Consiglio Regionale ai fini dell'espressione del parere da parte della competente commissione per come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera b) della legge regionale del 30 aprile 2009 n. 11;

**che** la Terza Commissione Consiliare, nella seduta del 18 maggio 2009, ha esaminato la deliberazione di cui sopra esprimendo a maggioranza dei suoi componenti parere favorevole con modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che introducendo le modifiche ed integrazioni apportate dalla Terza Commissione può variare in maniera assai consistente l'impatto conseguente alla manovra stabilita con la citata Delibera n. 247/2009, sia per quanto riguarda gli effetti sul gettito finanziario, che per quanto concerne l'effetto dissuasivo nella propensione a consumi sanitari non giustificati;

**che**, allo stato, non si dispone di dati previsionali e di dati di consuntivo sull'effettivo andamento della spesa sanitaria, in mancanza dei quali non risulta possibile effettuare una corretta e puntuale valutazione sull'impatto globale della manovra con l'introduzione delle modifiche ed integrazioni apportate dalla Commissione alla citata Delibera della Giunta regionale;

**TENUTO CONTO** dello stato attuale del confronto col Governo nazionale sul rientro dai disavanzi, corrente e storico, del Servizio Sanitario Regionale, nonché dello stato delle interlocuzioni con l'advisor nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, onde evitare che siano vanificati gli effetti della manovra finanziaria prevista dalla citata legge regionale n. 11/2009 con le intuibili conseguenze sul ripiano del disavanzo, confermare la deliberazione della Giunta regionale n. 247/2009, dando mandato al Presidente di emanare il regolamento per come previsto dall'art. 43 del vigente Statuto, con riserva, ove possibile, dopo la effettuazione di analisi attente e dettagliate, sulla base di dati ed elementi concreti che consentano di valutare gli effetti finanziari, di apportare con successivo atto, modifiche od integrazioni al regolamento sulla base del parere della Commissione consiliare;

**SU** conforme proposta del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore al Bilancio, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e del parere di legittimità e di regolarità tecnica espressa dal dirigente del Settore competente, a voti unanimi,

### DELIBERA


per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. di confermare la deliberazione n. 247/2009 concernente l'approvazione del regolamento sulla compartecipazione alla spesa sanitaria sulla base che qui si intende integralmente riportato, demandando al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del Regolamento secondo quanto previsto dall'art.43, comma 6, dello Statuto;
2. di dare mandato alle competenti strutture del Dipartimento Tutela della Salute - Politiche Sanitarie, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio di effettuare sulla base dei dati ed elementi che saranno acquisiti, le necessarie valutazioni che consentano di adottare, ove il caso, modifiche ed integrazioni al regolamento sulla base del parere espresso dalla Commissione consiliare;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

Il Segretario: f.to

Copia conforme per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**